

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 770/2013 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 agosto 2013**

**concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel  
2013 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2012 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde<sup>(2)</sup>,
- regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010<sup>(3)</sup>,
- regolamento (UE) n. 5/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce, per il 2012,

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.

le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero<sup>(4)</sup>,

- regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali<sup>(5)</sup>, e
- regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali<sup>(6)</sup>.

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2013 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde<sup>(7)</sup>,
- regolamento (UE) n. 1088/2012 del Consiglio, del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico<sup>(8)</sup>,
- regolamento (UE) n. 1261/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero<sup>(9)</sup>,

<sup>(4)</sup> GU L 3 del 6.1.2012, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

<sup>(7)</sup> GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22.

<sup>(8)</sup> GU L 323 del 22.11.2012, pag. 2.

<sup>(9)</sup> GU L 356 del 22.12.2012, pag. 19.

